

Consiglio di Stato
sez. III - 28 marzo 2023 n. 3166

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6083 del 2022, proposto dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura di Pesaro e Urbino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12,

contro

il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato XXXXX, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza, resa in forma semplificata, del Tar Marche -OMISSIS-, non notificata, con la quale è stato accolto il ricorso proposto avverso il provvedimento del Prefetto di Pesaro e Urbino -OMISSIS- che ha rigettato la richiesta di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, co. 1, lett. f) l. n. 91 del 1992.

Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2023 il Cons. XXXXXX e uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

1. Con provvedimento n. -OMISSIS- del Prefetto di Pesaro e Urbino è stata respinta la richiesta di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91 del 1992, presentata dal cittadino del XXXX -OMISSIS- per carenza del requisito della residenza decennale continuativa nel territorio italiano.
2. Con ricorso proposto innanzi al Tar Marche il signor -OMISSIS- ha impugnato tale provvedimento contestandone l'illegittimità per la violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 10 bis l. n. 241 del 1990, incompetenza relativa ed eccesso di potere affermando di essere in possesso del requisito della residenza decennale ininterrotta.
3. Il Tar Marche, con sentenza, resa ex art. 60 c.p.a., n. -OMISSIS- ha accolto il ricorso ritenendo

illegittimo il provvedimento prefettizio impugnato per i vizi di eccesso di potere e difetto di motivazione.

Il giudice di prime cure, in particolare, ha affermato che l'amministrazione ha erroneamente ricollegato il possesso del requisito della cittadinanza non alla data di produzione della domanda di cittadinanza ma a data successiva senza dare contezza motivazionale delle ragioni in forza delle quali lo spostamento per motivi di studio universitario nel XXXXX è stato ritenuto pregiudizievole ai fini del conseguimento della cittadinanza anche considerato che esso è avvenuto dopo l'incontestata maturazione del periodo decennale di residenza nel territorio nazionale e, quindi, in quanto tale era inidonea a pregiudicare il conseguimento della cittadinanza da parte dello straniero alla luce del precedente raggiungimento dei requisiti di residenza e delle motivazioni di detto trasferimento.

4. La citata sentenza n. -OMISSIS- del Tar Marche è stata impugnata dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura di Pesaro e Urbino con cui viene dedotta la violazione dell'art. 4, comma 7, d.P.R. n. 572 del 1993 il quale stabilisce che le condizioni richieste per la presentazione della domanda di concessione della cittadinanza ex art. 9 l. n. 91 del 1992 devono sussistere fino alla presentazione del giuramento ex art. 10 della medesima legge.

Il Tar, secondo parte appellante, avrebbe errato nel ritenere legittimo che l'interessato potesse risiedere all'estero dopo aver maturato il requisito iniziale della residenza decennale in Italia.

5. Il signor -OMISSIS- si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado anche considerato che l'art. 4, comma 7, d.P.R. n. 572 del 1993 invocato da parte appellante a sostegno del gravame è stato abrogato dall'art. 8, d.P.R. n. 362 del 1994 e, in ogni caso, tale disposizione non era alla base della motivazione del diniego poi impugnato.

6. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- la Sezione ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.

7. Alla pubblica udienza del 19 gennaio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Come esposto in narrativa, oggetto della presente controversia è il provvedimento n. -OMISSIS- con il quale il Prefetto di Pesaro e Urbino ha respinto la richiesta di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91 del 1992, presentata dal cittadino del Gabon -OMISSIS- per carenza del requisito della residenza decennale continuativa nel territorio italiano.

2. L'appello è fondato.

Parte appellante, con unico motivo, deduce la violazione dell'art. 4, d.P.R. n. 572 del 1993 (recante "Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91") il quale al comma 7 stabilisce "Le condizioni previste per la proposizione dell'istanza di cui all'art. 9 della legge devono permanere sino alla prestazione del giuramento di cui all'art. 10 della legge" lamentando l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto legittimo che l'interessato potesse risiedere all'estero dopo aver maturato il requisito iniziale della residenza decennale in Italia.

Parte appellata contesta la fondatezza di tale affermazione considerato che l'art. 4, comma 7, d.P.R. n. 572 del 1993 è stato espressamente abrogato dall'art. 8, d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362.

Il Collegio ritiene che non rilevi nel giudizio approfondire la questione se sia ancora in vigore l'art. 4, comma 7, d.P.R. n. 572 del 1993, poiché le vigenti disposizioni legislative sono univoche nel disporre che per la concessione della cittadinanza italiana occorra il perdurante mantenimento della residenza in Italia fino al giuramento, dopo la maturazione del requisito della residenza per almeno dieci anni, per la proposizione della domanda.

Infatti, l'art. 9, comma 1, lett. f, l. n. 91 del 1992, ha previsto che può essere concessa la cittadinanza "allo straniero che risiede legalmente (non per dieci anni, bensì) da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica".

La parola "almeno", come già affermato dalla Sezione in una recente decisione (19 aprile 2022, n. 2902) a cui il Collegio intende aderire, evidenzia che la disposizione primaria qualifica il decennio della residenza in Italia non come requisito per la proposizione della domanda, con irrilevanza di ciò che avviene dopo di essa, ma come necessario requisito di fatto che deve perdurare pur dopo la maturazione del decennio, sino al momento del giuramento.

Ciò posto la Prefettura, facendo applicazione dei richiamati principi, ha correttamente rigettato l'istanza di rilascio della cittadinanza italiana per mancata integrazione del requisito di cui all'art. 9, comma 1, lett. f) l. n. 91 del 1992 considerato che lo straniero aveva trasferito la residenza in Gran Bretagna.

3. In conclusione, per le ragioni che precedono, l'appello del Ministero dell'Interno deve essere accolto e, in riforma della sentenza del Tar Marche -OMISSIS-, il ricorso di primo grado deve essere rigettato.

La novità e complessità delle questioni giustifica la compensazione fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata del Tar Marche n. -OMISSIS-, che annulla, rigetta il ricorso di primo grado.

Compensa tra le parti le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte appellata.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati...